

**Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**8 luglio 2005**

**Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». (GU n. 231 del 4-10-2005)**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
il Direttore Generale del mercato del lavoro

Visto l'art. 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto l'art. 5 del citato Decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse; Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2005, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2004, e' stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000: di ripartire il 75 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 25 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata Legge n. 68 del 1999; di consentire esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto - ai fini dei punteggi segnalabili - dei tirocini finalizzati all'assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;

Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome; Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definitivamente approvata nella riunione del 14 giugno 2005;

Decreta:

**Art. 1**

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2005, pari a euro 30.987.414,00, e' ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Tabella 1

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Direttore Generale: Battistoni

Registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali, registro n. 5, foglio n. 85

**Tabella 1**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale del mercato del lavoro – Div. III**

**FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2005 - L. 68/99**

<b>REGIONI</b>	<b>RIPARTIZIONE DEFINITIVA</b>
VALLE D'AOSTA	€ -
PIEMONTE	€ 3.389.308,31
LOMBARDIA	€ 6.507.356,92
LIGURIA	€ 1.018.165,61
Prov. Aut. TRENTO	€ 389.284,58
Prov. Aut. BOLZANO	€ 173.402,72
VENETO	€ 5.381.380,43
FRIULI V. G.	€ 967.436,49
EMILIA ROMAGNA	€ 4.412.032,58
TOSCANA	€ 2.140.459,48
UMBRIA	€ 365.545,75
MARCHE	€ 1.975.260,96
LAZIO	€ 2.316.046,50
ABRUZZO	€ 738.271,66
MOLISE	€ -

CAMPANIA	€	-
PUGLIA	€	228.902,04
BASILICATA	€	-
CALABRIA	€	364.022,04
SICILIA	€	-
SARDEGNA	€	620.537,93
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>30.987.414,00</b>